

ALLEGATO "A" AL N. 77545/16995 DI REPERTORIO

STATUTO

della Fondazione "PICCOLA OPERA CHARITAS" E.T.S. con sede in Vercelli Via Rosanna Re n. 2, iscritta al n. 1042 del Registro Regionale Centralizzato provvisorio delle Persone Giuridiche presso la Regione Piemonte da iscriversi al R.U.N.T.S. al momento della sua operatività.

CAPO I

ORIGINE - SCOPO - PATRIMONIO

Art. 1 - ORIGINE

La Fondazione PICCOLA OPERA CHARITAS, già Istituzione di Pubblica Assistenza e Beneficienza, trae le sue origini per volontà di una distinta benefattrice vercellese, Giuseppina Dunsasi, nel 1934 e fu eretta in Ente Morale con decreto del Presidente della Repubblica del 28 dicembre 1970 n. 1321. La denominazione della Fondazione è "PICCOLA OPERA CHARITAS E.T.S." con sede in Vercelli Via Rosanna Re n. 2.

Art. 2 - SCOPO

La Fondazione PICCOLA OPERA CHARITAS, ha per scopo lo svolgimento senza scopo di lucro, in via esclusiva o principale di attività di interesse generale per finalità civiche, solidaristiche, di utilità sociale nel settore assistenziale e sanitario mediante interventi e prestazioni di servizi di assistenza a persone anziane di ambo i sessi autosufficienti, parzialmente autosufficienti e non autosufficienti bisognose di assistenza, mediante prestazioni di natura alberghiera, socio assistenziale sanitaria, riabilitativa, assicurando altresì la fruizione di assistenza morale, nonché attività di tipo culturale, ricreativa, di accoglienza umanitaria e di integrazione sociale, così come previsto all'art. 5 comma 1 lettere a), c) ed r) D. Lgs. 117/2017.

La Fondazione potrà anche ospitare ragazze madri, con o senza bambini, nubili o coniugate che si trovino in situazioni di difficoltà morale ed economica.

E' consentito lo svolgimento di attività diverse purché secondarie e strumentali allo scopo di finanziare le attività istituzionali di interesse generale nei limiti consentiti dall'art. 6 D.Lgs. 117/2017.

Nel quadro della sua attività, la Fondazione organizza incontri, riunioni e manifestazioni, promuove studi e ricerche, cura pubblicazioni a mezzo stampa, audiovisivi e trasmissioni radiotelevisive.

La Fondazione svolgerà la propria attività nell'ambito della Regione Piemonte ed in particolare nell'ambito della Provincia di Vercelli.

La Fondazione potrà infine compiere tutti gli atti e le operazioni, di qualsiasi natura e carattere, strumentali al raggiungimento dei propri fini istituzionali ivi compresa la stipula di Convenzioni con Enti pubblici, enti locali, altri

E.T.S. e la partecipazione in Enti aventi finalità analoghe, affini o connesse al proprio scopo, confermata l'esclusione di ogni finalità particolare, lucrativa, speculativa, politica, sindacale e simili.

Art. 3 - DURATA

La Fondazione ha durata illimitata.

Art. 4 - PATRIMONIO

Il patrimonio della Fondazione è composto:

- a) dai beni di cui la stessa risulta dotata originariamente tra cui l'immobile sito in Vercelli Via Rosanna Re n. 2;
- b) dal denaro, beni in natura o crediti che pervengano o perverranno a qualsiasi titolo nel corso della sua vita alla Fondazione;
- c) dalle elargizioni fatte da enti o da privati;
- d) dai contributi attribuiti alla Fondazione dallo Stato, da Enti Territoriali, da altri Enti pubblici e da soggetti privati;
- e) - da redditi derivanti dalle attività sociali e dalla gestione del patrimonio al netto delle spese di gestione dell'Ente e dallo svolgimento di attività secondarie e strumentali nei limiti di legge.
- f) - da ogni altra entrata che concorra ad incrementare l'attivo.

Il Patrimonio potrà essere incrementato attraverso:

- i proventi dell'attività a ciò destinati;
- contributi, lasciti, donazioni, o cessioni di diritti, da parte di enti o istituzioni, pubblici o privati e più in generale da persone fisiche e giuridiche pubbliche o private, espressamente destinati per volontà dei donanti/disponenti all'incremento del Patrimonio della Fondazione.

Il patrimonio della Fondazione con gli eventuali utili od avanzi di gestione è destinato integralmente agli scopi istituzionali: i beni e diritti costituenti il patrimonio dell'Ente non possono essere ripartiti o distolti in qualunque forma dalla loro destinazione sia durante la vita dell'Ente sia all'atto dello scioglimento.

Il Patrimonio della Fondazione si articola funzionalmente in Patrimonio (o fondo) di dotazione e Patrimonio (o fondo) di gestione.

Il Patrimonio di dotazione è composto da beni destinati ad essere utilizzati e conservati durevolmente nel corso della vita della Fondazione. La sua mutazione in altri beni più funzionali al perseguimento delle finalità istituzionali deve essere autorizzata dal Consiglio di Amministrazione con apposita deliberazione assunta in conformità con le regole statutarie con la maggioranza dei 2/3 (due terzi) dei suoi componenti soggetta a specifica autorizzazione da parte della competente autorità amministrativa. Il relativo vincolo di destinazione deve risultare espressamente all'atto della dotazione e di seguito essere riportato nel bilancio e nelle

scritture contabili della Fondazione.

Costituisce patrimonio di dotazione l'immobile sito in Vercelli Via Rosanna Re n. 2 così censito al Catasto Fabbricati del Comune di Vercelli:

- Foglio 94 mappale 2536 sub. 1, Via Rosanna Re n. 2, piani T-1-2-S1, categoria B/1, classe 5, con la rendita catastale di Euro 6.466,08.

Il Patrimonio di gestione è costituito da:

- ogni apporto, contributo, donazione, lascito destinato all'attuazione degli scopi statuari e non, espressamente destinato all'incremento del patrimonio di dotazione;

- dalle rendite e dai proventi derivanti dal patrimonio e dalle attività della Fondazione medesima;

- dai ricavi delle attività istituzionali, accessorie, strumentali e connesse.

Il patrimonio di gestione della Fondazione sarà impiegato esclusivamente per il funzionamento della Fondazione stessa e per la realizzazione dei suoi scopi istituzionali, per il perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale. Per quanto precede è vietata la distribuzione anche indiretta di utili e avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate, a favore di fondatori, associati, lavoratori, collaboratori, amministratori e componenti degli Organi sociali anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativi.

Si applica in ogni caso l'art. 8) del D. Lgs. 117/2017 ed in tal senso si considerano distribuzione indiretta di utili le attività ed i comportamenti indicati al comma 3 della disposizione richiamata.

CAPO II

ORGANI DELLA FONDAZIONE

Art. 5) - ORGANI DELLA FONDAZIONE

Sono organi della Fondazione:

- il Consiglio di Amministrazione;
- il Presidente;
- il Vice Presidente;
- l'Organo di Controllo e Revisori Legali dei Conti.

Art. 6) - CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Il Consiglio di Amministrazione è composto da 7 (sette) membri così nominati:

- un consigliere, che avrà durata in carica vitalizia, scelto dal Consiglio di Amministrazione tra i discendenti della fondatrice Giuseppina Dunsasi. Qualora non sussistessero ulteriori discendenti della Fondatrice la nomina del consiglieri con durata vitalizia competerà all'Organo Amministrativo tra soggetti di sicura ispirazione e devozione cattolica;
- quattro consiglieri, scelti tra soggetti di sicura ispirazione e devozione cattolica, dal Consiglio di

Amministrazione;

- i rimanenti due consiglieri scelti dall'Ordinario Diocesano di Vercelli nell'ambito di un elenco di almeno 4 membri individuati, tra soggetti di sicura ispirazione e devozione cattolica, dall'Organo Amministrativo stesso da inviarsi senza indugio all'Ordinario Diocesano, con espressa precisazione che se tale nomina dovesse per qualunque motivo tardare oltre i 30 giorni dalla comunicazione dell'elenco dei candidati, la nomina per esigenze di funzionalità operativa avverrebbe da parte dello stesso Organo Amministrativo secondo i principi generali in materia.

Il Consiglio di Amministrazione dura in carica 6 (sei) esercizi e i suoi componenti scadono alla data del Consiglio di Amministrazione convocato entro il 30 aprile di ogni anno per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica.

Il Consiglio di Amministrazione nominerà al proprio interno un Presidente, un Vice Presidente, ed eventualmente uno o più Amministratori Delegati, un Segretario ed un Tesoriere. **Potrà altresì individuare uno o più membri onorari che potranno partecipare alle riunioni del Consiglio di Amministrazione senza diritto di voto.**

Nel caso di morte, dimissioni, decadenza o impedimento di un Consigliere nel corso del mandato, il successore verrà nominato dallo stesso soggetto titolare del diritto di nomina del Consigliere cessato con espressa precisazione che se la nomina del consigliere venuto a mancare risultasse di competenza dell'Ordinario Diocesano di Vercelli la stessa dovrà avvenire nell'ambito di un elenco di almeno 2 membri individuati dall'Organo Amministrativo da inviarsi senza indugio all'Ordinario Diocesano. Se tale nomina dovesse per qualunque motivo tardare oltre i 30 giorni dalla comunicazione dell'elenco dei candidati, la nomina per esigenze di funzionalità operativa avverrebbe da parte dell'Organo Amministrativo secondo i principi generali in materia.

Il nuovo componente resterà in carica per il tempo residuo del mandato e quindi scadrà insieme con quelli in carica all'atto della loro nomina.

Si applicano agli amministratori i requisiti di ineleggibilità e di decadenza previsti dall'art. 2382 C.C. nonchè indicati dal Codice Etico della Fondazione adottato in data 30 novembre 2011.

CAPO III

Art. 7 - COMPETENZE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Il Consiglio di Amministrazione è investito di tutti i più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria della Fondazione.

Il Consiglio di Amministrazione provvederà inoltre:

a) - alla nomina degli amministratori mancanti;

b) - alla nomina dei componenti l'Organo di Controllo;

c) - alle eventuali modifiche statutarie;

d) - all'approvazione di eventuali regolamenti interni;

e) - all'accettazione o al rifiuto di lasciti, legati, donazioni, nonché agli acquisti e alienazioni di beni mobili ed immobili;

f) - a deliberare circa l'estinzione e la conseguente devoluzione del patrimonio dell'Ente con il voto favorevole dei 2/3 (due terzi) dei suoi componenti;

g) - alla approvazione del bilancio formato dallo stato patrimoniale, dal rendiconto finanziario, e dalla relazione di missione in conformità al disposto degli artt. 13 e 14 D.Lgs. 117/2017.

Nei casi previsti dall'art. 14 del D. Lgs. n. 117/2017, la Fondazione ha l'obbligo di redigere e adottare il Bilancio Sociale redatto secondo le linee guida adottate con Decreto del Ministro del Lavoro e del Consiglio Nazionale del Terzo Settore in conformità ai principi indicati dal citato art. 14.

Si applicano gli articoli 13, 14 e 15 del D. Lgs. 117/2017 ricorrendone i presupposti e in quanto compatibili.

In conformità all'art. 8 del D. Lgs. 117/2017 è vietata la distribuzione di utili e avanzi di gestione. Si considerano in ogni caso distribuzione indiretta di utili le attività indicate al comma 3 della disposizione richiamata.

Art. 8

Il Consiglio di Amministrazione si riunisce almeno una volta all'anno entro il trenta aprile per l'approvazione del bilancio e delle linee di indirizzo dell'attività della fondazione. Si riunisce altresì ogni qual volta ne sia fatta richiesta motivata con apposito avviso dal Presidente o da almeno due Consiglieri.

L'avviso di convocazione dovrà essere notificato agli altri consiglieri a mezzo di raccomandata (anche a mano) di telegramma, di telefax o di posta elettronica, almeno sette giorni prima della riunione.

Il Consiglio dovrà tenersi presso la sede della Fondazione od in qualunque altra località purché ritenuta idonea dai Consiglieri.

E' ammessa la possibilità che le adunanze del Consiglio di Amministrazione si tengano per teleconferenza o per videoconferenza, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito di seguire la discussione e di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati. Verificandosi tali requisiti, il Consiglio di Amministrazione si considera tenuto nel luogo in cui si trova il Presidente e dove inoltre si deve trovare il segretario della riunione, onde consentire la stesura e la sottoscrizione del relativo verbale sul relativo libro.

Non sarà necessaria alcuna formalità qualora siano presenti tutti i membri in carica del Consiglio.

Art. 9

Il Consiglio di Amministrazione delibera su tutti gli argomenti di sua competenza a maggioranza dei suoi componenti. Per la modifica del presente statuto sarà tuttavia necessaria la maggioranza di oltre i due/terzi dei suoi componenti.

Art. 10

Al Presidente compete la rappresentanza generale della Fondazione di fronte ai terzi ed in giudizio.

Il Vicepresidente sostituisce il Presidente in caso di sua assenza od impedimento.

La rappresentanza potrà spettare anche agli Amministratori muniti di delega nei limiti dei poteri ad essi conferiti.

Il Tesoriere provvede alle incombenze finanziarie della Fondazione, dando esecuzione di volta in volta alle decisioni del Consiglio di Amministrazione in materia.

Il Segretario provvede ad una ordinata gestione amministrativa.

Le funzioni di Tesoriere e Segretario possono essere attribuite ad un unico soggetto.

CAPO IV

ORGANO DI CONTROLLO

Art. 11

L'Organo di Controllo è composto da un Revisore Unico o da un Organo Collegiale composto da tre membri nominati dal Consiglio di Amministrazione, tutti nominati tra iscritti all'Albo dei Revisori dei Conti.

I membri dell'Organo di Controllo durano in carica tre anni e sono rieleggibili.

L'Organo di Controllo controlla la gestione finanziaria della Fondazione, vigila sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione nonché sull'adequatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento.

Accerta la regolare tenuta della contabilità e del bilancio con il relativo rendiconto, esercita il controllo contabile.

CAPO V

NORME GENERALI

Art. 12

In caso di scioglimento della Fondazione il patrimonio residuo verrà devoluto previo parere positivo dell'Ufficio Regionale del Registro Unico Nazionale del terzo settore ad altri Enti del terzo settore operanti a scopo di pubblica utilità compatibili con le finalità istituzionali dell'Ente ovvero ad altri E.T.S. indicati dal Consiglio di Amministrazione.

Art. 13

Presso la Fondazione viene istituito:

a) - il Registro dei benemeriti che abbiano contribuito mediante erogazioni o lasciti al perseguimento degli scopi istituzionali dell'ente;

b) - Il registro dei volontari benemeriti che, con il coordinamento e l'indirizzo dei consiglieri prestino senza alcun vincolo né corrispettivo la propria attività a favore della Fondazione per il perseguimento dei suoi fini istituzionali. Si applica il disposto dell'art. 17 D.Lgs. 117/2017. Il Consiglio di Amministrazione provvederà qualora lo ritenga necessario a redigere un apposito registro interno allo scopo di regolare e disciplinare l'attività di volontariato. La Fondazione provvederà ad assicurare i volontari a norma dell'art. 18 D. Lgs. 117/2017.

Di entrambe le forme di contribuzione volontaria verrà dato conto annualmente mediante pubblicazione dei lasciti e dei nominativi dei volontari sugli organi di informazione.

Art. 14

La Fondazione non potrà erogare sotto qualsiasi forma ed anche mediante cessione di beni o erogazioni di servizi a condizioni di favore, compensi a terzi, collaboratori, sostenitori, amministratori, revisori, eccetera, superiori ai limiti di legge in vigore. Si applica in ogni caso il disposto dell'art. 8 del D.Lgs. 117/2017.

Art. 15

La Fondazione è E.T.S. attualmente ancora iscritta al Registro Regionale centralizzato provvisorio delle Persone Giuridiche presso la Regione Piemonte.

In conformità alla disciplina transitoria di cui all'art. 101 del D.Lgs. 117/2017:

- il requisito dell'iscrizione al R.U.N.T.S., nelle more della sua istituzione si intende soddisfatto nella fattispecie attraverso l'attuale iscrizione al Registro Regionale centralizzato provvisorio delle Persone Giuridiche presso la Regione Piemonte. Per quanto precede l'assunzione della nuova denominazione contenente l'acronimo E.T.S. deve intendersi sospensivamente condizionata all'iscrizione nel R.U.N.T.S. a seguito della sua operatività.

ART. 16

Per tutto quanto non previsto dal presente statuto si richiamano le norme di legge vigenti in materia.

Firmato: TIZIANA ARCHERO - Dr. RAFFAELLO LAVIOSO Notaio

[illegible]